



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, dal 1° aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽¹⁾** 2
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/663 della Commissione, del 26 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 16
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/664 della Commissione, del 26 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 19
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/665 della Commissione, del 26 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 22
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/666 della Commissione, del 26 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 25
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/667 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi** 28

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/668 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina	31
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione, del 28 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto	33
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi	37
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/671 della Commissione, del 28 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	48

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014)	50
★ Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell'8.7.2015)	50
★ Rettifica del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015)	51

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago

L'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago entrerà in vigore il 1° maggio 2016 in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo, dal momento che l'ultima notifica relativa alla conclusione delle procedure interne è stata trasmessa da Trinidad e Tobago l'8 marzo 2016.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/662 DELLA COMMISSIONE

dal 1° aprile 2016

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione, il più recente dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del progetto del programma di controllo degli antiparassitari e ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti alimentari, si potrebbe stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui (LMR) superiore all'1 % con un margine di errore dello 0,75 % ⁽⁴⁾. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.
- (4) Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell'Unione.
- (5) Orientamenti sulle «Procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» (*Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed*) sono pubblicati sul sito web della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione, del 15 aprile 2015, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2016, il 2017 e il 2018, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 7).

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Programma di controllo degli antiparassitari: valutazione del progetto» (*Pesticide Monitoring Program: Design Assessment*). *EFSA Journal* 2015;13(2):4005.

⁽⁵⁾ Documento n. SANTE/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf nella versione più recente.

- (7) Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione» (SSD — *Standard Sample Description*) ⁽¹⁾ ⁽²⁾, per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.
- (8) Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione ⁽³⁾, che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
- (9) È necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione ⁽⁴⁾ e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione ⁽⁵⁾, tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.
- (11) È opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.
- (12) Al fine di evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 ai fini della certezza del diritto. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2016.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.

Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽¹⁾ *Standard Sample Description* per prodotti alimentari e mangimi (EFSA Journal 2010; 8(1):1457).

⁽²⁾ Utilizzo della Standard Sample Description dell'EFSA per la comunicazione di dati sul controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 (EFSA Journal 2014; 12(1):3545).

⁽³⁾ Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2017, 2018 e 2019 rispettivamente entro il 31 agosto 2018, 2019 e 2020. Tali risultati sono comunicati conformemente alla *Standard Sample Description* (SSD).

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2016.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Parte A: prodotti di origine vegetale ⁽¹⁾ da sottoporre a campionamento nel 2017, 2018 e 2019.

2017	2018	2019
(a)	(b)	(c)
Arance ⁽¹⁾	Uve da tavola ⁽¹⁾	Mele ⁽¹⁾
Pere ⁽¹⁾	Banane ⁽¹⁾	Fragole ⁽¹⁾
Kiwi ⁽¹⁾	Pompelmi ⁽¹⁾	Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili ⁽¹⁾
Cavolfiori ⁽¹⁾	Melanzane ⁽¹⁾	Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, può essere applicato un fattore standard pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino nella relazione di sintesi nazionale).
Cipolle ⁽¹⁾	Cavoli broccoli ⁽¹⁾	Lattughe ⁽¹⁾
Carote ⁽¹⁾	Meloni ⁽¹⁾	Cavoli cappucci ⁽¹⁾
Patate ⁽¹⁾	Funghi coltivati ⁽¹⁾	Pomodori ⁽¹⁾
Fagioli (secchi) ⁽¹⁾	Peperoni ⁽¹⁾	Spinaci ⁽¹⁾
Chicchi di segale ⁽²⁾	Chicchi di frumento ⁽²⁾	Chicchi di avena ⁽²⁾ ⁽³⁾
Grani di riso semigreggio ⁽⁴⁾	Olio di oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, può essere applicato un fattore standard pari a 5 per le sostanze liposolubili, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20 % della raccolta delle olive; per le sostanze non liposolubili può essere utilizzato un fattore standard di trasformazione pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione nella relazione di sintesi nazionale).	Chicchi d'orzo ⁽²⁾ ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Si devono analizzare prodotti non trasformati (inclusi i prodotti congelati).

⁽²⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo è possibile analizzare la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 1.

⁽³⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d'orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi d'orzo.

⁽⁴⁾ Se del caso, è possibile analizzare anche grani di riso lucidato. È necessario comunicare all'EFSA se si è analizzato il riso semigreggio o il riso lucidato. Se si è analizzato il riso lucidato è necessario indicare un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 0,5.

⁽⁵⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d'orzo la parte del numero di campioni di chicchi d'orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d'orzo e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi di avena.

⁽¹⁾ Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti a cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 752/2014 salvo indicazione contraria.

Parte B: prodotti di origine animale ⁽¹⁾ da sottoporre a campionamento nel 2017, 2018 e 2019.

2017	2018	2019
(f)	(d)	(e)
Grasso di pollame ⁽¹⁾	Grasso bovino ⁽¹⁾	Latte vaccino ⁽²⁾
Grasso ovino ⁽¹⁾	Uova di gallina ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Grasso suino ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Si devono analizzare prodotti non trasformati (inclusi i prodotti congelati).

⁽²⁾ Deve essere analizzato il latte fresco (non trasformato) compreso il latte congelato, riscaldato, pastorizzato, sterilizzato o filtrato.

⁽³⁾ Devono essere analizzate uova intere senza il guscio.

Parte C: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale

	2017	2018	2019	Osservazioni
2,4-D	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su arance, cavolfiori, grani di riso e fagioli secchi; nel 2018 in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli; nel 2019 in e su lattughe, spinaci e pomodori.
2-Fenilfenolo	(a)	(b)	(c)	
Abamectina	(a)	(b)	(c)	
Acefato	(a)	(b)	(c)	
Acetamiprid	(a)	(b)	(c)	
Acrinatrif	(a)	(b)	(c)	
Aldicarb	(a)	(b)	(c)	
Aldrin e dieldrin	(a)	(b)	(c)	
Azinfos-metile	(a)	(b)	(c)	
Azossistrobina	(a)	(b)	(c)	
Bifentrin	(a)	(b)	(c)	
Bifenil	(a)	(b)	(c)	
Bitertanolo	(a)	(b)	(c)	
Boscalid	(a)	(b)	(c)	
Ione bromuro	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su grani di riso; nel 2018 in e su peperoni dolci; nel 2019 in e su lattughe e pomodori.

⁽¹⁾ Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti a cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 752/2014 salvo indicazione contraria.

	2017	2018	2019	Osservazioni
Bromopropilato	(a)	(b)	(c)	
Bupirimato	(a)	(b)	(c)	
Buprofezin	(a)	(b)	(c)	
Captano	(a)	(b)	(c)	
Carbaril	(a)	(b)	(c)	
Carbendazim e benomil	(a)	(b)	(c)	
Carbofuran	(a)	(b)	(c)	
Clorantraniliprole	(a)	(b)	(c)	
Clorfenapir	(a)	(b)	(c)	
Clormequat	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su carote, pere, chicchi di segale e grani di riso; nel 2018 in e su melanzane, uve da tavola, funghi coltivati e chicchi di frumento; nel 2019 in e su pomodori e chicchi di avena.
Clorotalonil	(a)	(b)	(c)	
Clorprofam	(a)	(b)	(c)	
Clorpirifos	(a)	(b)	(c)	
Clorpirifos metile	(a)	(b)	(c)	
Clofentezina	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Clotianidin	(a)	(b)	(c)	Cfr. anche tiametoxam.
Ciflutrin	(a)	(b)	(c)	
Cimoxanil	(a)	(b)	(c)	
Cipermetrina	(a)	(b)	(c)	
Ciproconazolo	(a)	(b)	(c)	
Ciprodinil	(a)	(b)	(c)	
Ciromazina	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su patate, cipolle e carote; nel 2018 in e su melanzane, peperoni dolci, meloni e funghi coltivati; nel 2019 in e su lattughe e pomodori.

	2017	2018	2019	Osservazioni
Deltametrina	(a)	(b)	(c)	
Diazinone	(a)	(b)	(c)	
Diclorvos	(a)	(b)	(c)	
Dicloran	(a)	(b)	(c)	
Dicofol	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Dietofencarb	(a)	(b)	(c)	
Difenoconazolo	(a)	(b)	(c)	
Diflubenzurone	(a)	(b)	(c)	
Dimetoato	(a)	(b)	(c)	
Dimetomorf	(a)	(b)	(c)	
Diniconazolo	(a)	(b)	(c)	
Difenilammia	(a)	(b)	(c)	
Ditianon	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su pere e grani di riso; nel 2018 in e su uve da tavola; nel 2019 in e su mele e pesche.
Ditiocarbammati	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d'oliva, vino e cipolle.
Dodina	(a)	(b)	(c)	
Endosulfan	(a)	(b)	(c)	
EPN	(a)	(b)	(c)	
Epossiconazolo	(a)	(b)	(c)	
Etefon	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su arance e pere; nel 2018 in e su peperoni dolci, chicchi di frumento e uve da tavola; nel 2019 in e su mele, pesche, pomodori e vino.
Etion	(a)	(b)	(c)	
Etirimol	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

	2017	2018	2019	Osservazioni
Etofenprox	(a)	(b)	(c)	
Famoxadone	(a)	(b)	(c)	
Fenamidone	(a)	(b)	(c)	
Fenamifos	(a)	(b)	(c)	
Fenarimol	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Fenzaquin	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Fenbuconazolo	(a)	(b)	(c)	
Fenbutatin ossido	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su arance e pere; nel 2018 in e su melanzane, pompelmi, peperoni dolci e uve da tavola; nel 2019 in e su mele, fragole, pesche, pomodori e vino.
Fenexamid	(a)	(b)	(c)	
Fenitrothion	(a)	(b)	(c)	
Fenoxicarb	(a)	(b)	(c)	
Fenpropatrin	(a)	(b)	(c)	
Fenpropidin	(a)	(b)	(c)	
Fenpropimorf	(a)	(b)	(c)	
Fenpirossimato	(a)	(b)	(c)	
Fention	(a)	(b)	(c)	
Fenvalerato	(a)	(b)	(c)	
Fipronil	(a)	(b)	(c)	
Flonicamid	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su patate, pere, grani di riso e chicchi di segale; nel 2018 in e su melanzane, uve da tavola, pompelmi, meloni, peperoni dolci e chicchi di frumento; nel 2019 in e su mele, pesche, spinaci, lattughe, pomodori, chicchi di avena e chicchi d'orzo.
Fludioxonil	(a)	(b)	(c)	
Flufenoxuron	(a)	(b)	(c)	

	2017	2018	2019	Osservazioni
Fluazifop-P-butile	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su cavolfiori, fagioli secchi, patate e carote; nel 2018 in e su melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e chicchi di frumento; nel 2019 in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci e pomodori.
Flubendiamide	(a)	(b)	(c)	
Fluopyram	(a)	(b)	(c)	
Fluquinconazolo	(a)	(b)	(c)	
Flusilazolo	(a)	(b)	(c)	
Flutriafol	(a)	(b)	(c)	
Folpet	(a)	(b)	(c)	
Formentanato	(a)	(b)	(c)	
Fostiazato	(a)	(b)	(c)	
Glifosato	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su pere, arance e chicchi di segale; nel 2018 in e su uve da tavola e chicchi di frumento; nel 2019 in e su mele, pesche, vino, chicchi d'orzo e chicchi di avena.
Alossifop incluso alossifop-P		(b)	(c)	Da analizzare nel 2018 solo in e su cavoli broccoli, pompelmi, peperoni dolci e chicchi di frumento; nel 2019 in e su fragole e cavoli cappucci. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2017.
Esaconazolo	(a)	(b)	(c)	
Exitiazox	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Imazalil	(a)	(b)	(c)	
Imidacloprid	(a)	(b)	(c)	
Indoxacarb	(a)	(b)	(c)	
Iprodione	(a)	(b)	(c)	
Iprovalicarb	(a)	(b)	(c)	
Isocarbofos	(a)	(b)	(c)	
Isoprotiolano	(a)			Da analizzare nel 2017 solo in e su grani di riso. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2018 e nel 2019.

	2017	2018	2019	Osservazioni
Kresoxim-metile	(a)	(b)	(c)	
Lambda-cialotrina	(a)	(b)	(c)	
Linuron	(a)	(b)	(c)	
Lufenurone	(a)	(b)	(c)	
Malation	(a)	(b)	(c)	
Mandipropamide	(a)	(b)	(c)	
Mepanipirim	(a)	(b)	(c)	
Mepiquat	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su pere, chicchi di se- gale e grani di riso; nel 2018 in e su funghi coltivati e chicchi di frumento; nel 2019 in e su chicchi d'orzo e chicchi di avena.
Metalaxil e metalaxil-M	(a)	(b)	(c)	
Metamidofos	(a)	(b)	(c)	
Metidation	(a)	(b)	(c)	
Metiocarb	(a)	(b)	(c)	
Metomil e tiodicarb	(a)	(b)	(c)	
Metossifenozide	(a)	(b)	(c)	
Monocrotofos	(a)	(b)	(c)	
Miclobutanil	(a)	(b)	(c)	
Oxadixil	(a)	(b)	(c)	
Oxamil	(a)	(b)	(c)	
Ossidemeton-metile	(a)	(b)	(c)	
Paclobutrazolo	(a)	(b)	(c)	
Paration	(a)	(b)	(c)	
Paration metile	(a)	(b)	(c)	
Penconazolo	(a)	(b)	(c)	
Pencicuron	(a)	(b)	(c)	
Pendimetalin	(a)	(b)	(c)	

	2017	2018	2019	Osservazioni
Permetrina	(a)	(b)	(c)	
Fosmet	(a)	(b)	(c)	
Pirimicarb	(a)	(b)	(c)	
Pirimifos-metile	(a)	(b)	(c)	
Procimidone	(a)	(b)	(c)	
Profenofos	(a)	(b)	(c)	
Propamocarb	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su carote, cavolfiori, cipolle e patate; nel 2018 in e su uve da tavola, meloni, melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e chicchi di frumento; nel 2019 in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci, pomodori e chicchi d'orzo.
Propargite	(a)	(b)	(c)	
Propiconazolo	(a)	(b)	(c)	
Propizamide	(a)	(b)	(c)	
Pimetrozina		(b)	(c)	Da analizzare nel 2018 solo su melanzane, meloni e peperoni dolci; nel 2019 in e su cavoli cappucci, lattughe, fragole, spinaci e pomodori. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2017.
Piraclostrobin	(a)	(b)	(c)	
Piridaben	(a)	(b)	(c)	
Pirimetanil	(a)	(b)	(c)	
Piriproxifen	(a)	(b)	(c)	
Quinoxifen	(a)	(b)	(c)	
Spinosad	(a)	(b)	(c)	
Spirodiclofen	(a)	(b)	(c)	
Spiromesifen	(a)	(b)	(c)	
Spiroxamina	(a)	(b)	(c)	
Tau-fluvalinato	(a)	(b)	(c)	
Tebuconazolo	(a)	(b)	(c)	
Tebufenozide	(a)	(b)	(c)	

	2017	2018	2019	Osservazioni
Tebufenpirad	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Teflubenzurone	(a)	(b)	(c)	
Teflutrin	(a)	(b)	(c)	
Terbutilazina	(a)	(b)	(c)	
Tetraconazolo	(a)	(b)	(c)	
Tetradifon	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Tiabendazolo	(a)	(b)	(c)	
Tiacloprid	(a)	(b)	(c)	
Tiametoxam	(a)	(b)	(c)	
Tiofanato metile	(a)	(b)	(c)	
Tolclofos-metile	(a)	(b)	(c)	
Tolilfluamide	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Triadimefon e triadimenol	(a)	(b)	(c)	
Triazofos	(a)	(b)	(c)	
Triflossistrobina	(a)	(b)	(c)	
Triflumuron	(a)	(b)	(c)	
Vinclozolina	(a)	(b)	(c)	

Parte D: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale

	2017	2018	2019	Osservazioni
Aldrin e dieldrin	(f)	(d)	(e)	
Bifentrin	(f)	(d)	(e)	
Clordano	(f)	(d)	(e)	
Clorpirifos	(f)	(d)	(e)	
Clorpirifos metile	(f)	(d)	(e)	

	2017	2018	2019	Osservazioni
Cipermetrina	(f)	(d)	(e)	
DDT	(f)	(d)	(e)	
Deltametrina	(f)	(d)	(e)	
Diazinone	(f)	(d)	(e)	
Endosulfan	(f)	(d)	(e)	
Famoxadone	(f)	(d)	(e)	
Fenvalerato	(f)	(d)	(e)	
Eptacloro	(f)	(d)	(e)	
Esaclorobenzene	(f)	(d)	(e)	
Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa	(f)	(d)	(e)	
Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta	(f)	(d)	(e)	
Indoxacarb			(e)	Da analizzare nel 2019 solo nel latte.
Lindano	(f)	(d)	(e)	
Metossicloro	(f)	(d)	(e)	
Paration	(f)	(d)	(e)	
Permetrina	(f)	(d)	(e)	
Pirimifos-metile	(f)	(d)	(e)	

ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all'articolo 1

- 1) Il numero di campioni che ciascuno Stato membro preleva per ciascun prodotto e analizza per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I è indicato nella tabella riportata al punto 5).
- 2) Oltre ai campioni prescritti in conformità alla tabella riportata al punto 5), nel 2017 ciascuno Stato membro preleva e analizza cinque campioni di formule per lattanti e formule di proseguimento.

Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2018 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2019 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.

- 3) In conformità alla tabella riportata al punto 5), i campioni di prodotti dell'agricoltura biologica sono prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.
- 4) Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi per il 15 % al massimo dei campioni da prelevare e analizzare in conformità alla tabella riportata al punto 5). Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni va analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta-abituale per quantificare i risultati.

- 5) Numero minimo di campioni per Stato membro per prodotto:

Stato membro	Campioni
BE	12
BG	12
CZ	12
DK	12
DE	97
EE	12
EL	12
ES	50
FR	71
IE	12
IT	69
CY	12
LV	12
LT	12

Stato membro	Campioni
LU	12
HU	12
MT	12
NL	18
AT	12
PL	47
PT	12
RO	20
SI	12
SK	12
FI	12
SE	12
UK	71
HR	12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/663 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio elettronico funzionante come un'interfaccia audio o un mixer audio (cosiddetto «preamplificatore analogico/digitale mixer e convertitore»), avente dimensioni di 48 × 18 × 9 cm e comprendente processori di audio e di effetti, un convertitore analogico-digitale e digitale-analogico e un amplificatore per microfono, in un alloggiamento con elementi di funzionamento e visualizzazione, vari ingressi e uscite analogici, ottici e digitali e porte FireWire.</p> <p>L'apparecchio presenta le seguenti caratteristiche tecniche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — connettività FireWire/USB2 ibrida [possibilità di collegamento a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione («automatic data-processing», ADP)], — mixer con 28 ingressi e con effetti per l'elaborazione dei segnali digitali; — software di mixaggio speciale, — prese separate per cuffie sul pannello frontale, ognuna con regolazione del volume indipendente e — indicatore di stato LED sul pannello frontale. <p>L'apparecchio è destinato ad essere utilizzato nelle produzioni musicali digitali in studi audio o nelle rappresentazioni dal vivo. Supporta due modalità di utilizzo: in combinazione con una macchina ADP o in modalità standalone.</p> <p>Se utilizzato in combinazione con una macchina ADP, l'apparecchio serve per convertire ed elaborare i segnali audio provenienti da sorgenti audio esterne e per la preamplificazione dei segnali del microfono. In modalità standalone può essere utilizzato come mixer con effetti integrati.</p>	8543 70 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 E) del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.</p> <p>Dato che esegue una funzione specifica diversa dall'elaborazione dei dati (preamplificazione e mixaggio del suono), l'apparecchio deve essere classificato nella voce corrispondente alla relativa funzione o, in mancanza di tale voce, in una voce residuale.</p> <p>Il funzionamento dell'apparecchio non è oggetto specifico di una voce del capitolo 85. L'apparecchio deve essere considerato un'unità di mixaggio rientrante tra i prodotti della voce 8543 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8543, quarto paragrafo, punto 4).</p> <p>L'apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8543 70 90 come altra macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/664 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio portatile a batteria per la registrazione di filmati, con dimensioni di circa 10 × 5 × 2 cm, del peso di circa 120 g, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lente, — schermo LCD con diagonale di circa 5 cm (2 pollici), — microfono, — altoparlante, — processore, — batteria interna agli ioni di litio, — memoria interna di capacità fino a 8 GB, — connettore USB integrato estraibile, — uscita HDMI, — sensore di immagini CMOS integrato. <p>L'apparecchio dispone di una funzione di zoom digitale in 2 fasi. Può registrare filmati con una risoluzione di 1 280 × 720 pixel a 30 fotogrammi al secondo per un massimo di 2 ore. Non è in grado di catturare immagini statiche.</p> <p>I filmati registrati dall'apparecchio possono essere trasferiti a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (ADP) mediante l'interfaccia USB integrata o a un televisore mediante un cavo micro HDMI.</p> <p>Alla presentazione i file video possono inoltre essere trasferiti da una macchina ADP all'apparecchio tramite l'interfaccia USB integrata. L'apparecchio può essere anche usato come dispositivo di archiviazione amovibile.</p>	8525 80 99	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 99.</p> <p>Poiché l'apparecchio può solamente registrare filmati, è esclusa la classificazione come fotocamera digitale nel codice NC 8525 80 30. Il fatto che l'apparecchio non disponga di una funzione di zoom ottico non ne impedisce la classificazione come videocamera digitale (cfr. causa C — 178/14, <i>Vario Tek</i>, ECLI:EU:C:2015:152, punti 17-29). Considerate le sue caratteristiche oggettive, l'apparecchio è una videocamera digitale.</p> <p>I file video possono essere trasferiti e conservati da una macchina ADP all'apparecchio, che può eseguire questa funzione in modo autonomo senza modifica alcuna. Pertanto l'apparecchio è considerato in grado di registrare file video da fonti diverse dalla telecamera incorporata. (cfr. causa C — 178/14, <i>Vario Tek</i>, ECLI:EU:C:2015:152, punti 30-39).</p> <p>Si esclude pertanto la classificazione nel codice NC 8525 80 91 come videocamera digitale che permette unicamente la registrazione del suono o delle immagini registrate dalla telecamera.</p> <p>L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8525 80 99 fra le altre videocamere digitali.</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/665 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio a mano (cosiddetta «pistola per colla») progettata per applicare colla sciolta a caldo su legno e altri materiali. Il corpo dell'apparecchio è in plastica ed è munito di un ugello di metallo comune. L'ugello è regolabile per poter variare il flusso di colla.</p> <p>Quando l'apparecchio è acceso, si riscalda un tubo di erogazione, controllato da un termostato, nel quale si riscalda un bastoncino di colla ricaricabile (a una temperatura massima di 207 °C). La colla si ammorbidisce e può essere applicata ai materiali da incollare.</p> <p>L'apparecchio è progettato per essere usato prevalentemente da professionisti, per esempio nel settore dell'imballaggio, del mobilio o nell'allestimento di un banchetto espositivo.</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	8419 89 98	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8419, 8419 89 e 8419 89 98.</p> <p>Si esclude la classificazione nella voce 8205 come utensile a mano di metalli comuni, non nominato né compreso altrove, poiché la funzione dell'apparecchio è specificata al capitolo 84.</p> <p>Si esclude altresì la classificazione nella voce 8424 come apparecchio meccanico per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, poiché la colla non è spruzzata, cosparsa né polverizzata.</p> <p>Si esclude altresì la classificazione nella voce 8516 come apparecchio elettrotermico per usi domestici, poiché l'apparecchio è destinato all'uso professionale e non è del tipo solitamente usato in ambito domestico [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (HSEN) relative alla voce 8516, (E)].</p> <p>Si esclude altresì la classificazione nella voce 8465 come macchina utensile per la lavorazione del legno, poiché l'apparecchio non lavora il legno. Si tratta inoltre di un apparecchio a mano e non montato altrove (cfr. anche HSEN relative alla voce 8465).</p> <p>L'apparecchio è progettato per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento (una funzione che rientra nella voce 8419), considerata la sua principale funzione, e per regolare il flusso di colla e la sua applicazione (una funzione unica, non nominata né compresa altrove).</p> <p>Esso va pertanto classificato nel codice NC 8419 89 98 come altro apparecchio riscaldato elettricamente per il trattamento di materie.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/666 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Convertitore statico in un alloggiamento di plastica (un cosiddetto «adattatore AC/DC») progettato per convertire la corrente alternata (c.a.) (100 — 240 V) in corrente continua (c.c.) (12 V, 1,5 A).</p> <p>L'alloggiamento è fornito di una spina per collegarsi alla c.a. e di un cavo elettrico da 1,5 m munito di un connettore c.c. che consente di collegare l'adattatore AC/DC a diverse apparecchiature.</p> <p>L'adattatore AC/DC è presentato per fornire energia elettrica a un decoder. Può essere inoltre utilizzato per fornire energia elettrica a diverse altre apparecchiature, quali, ad esempio, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, apparecchiature per la registrazione o riproduzione audio/video, apparecchi domestici e apparecchiature di radionavigazione.</p> <p>Cfr. illustrazione (*)</p>	8504 40 82	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 8504, 8504 40 e 8504 40 82.</p> <p>Si esclude la classificazione nel codice NC 8504 40 30 come convertitore statico del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, poiché l'adattatore AC/DC è progettato per fornire corrente a diverse apparecchiature elettriche.</p> <p>L'adattatore AC/DC deve pertanto essere classificato nel codice NC 8504 40 82 come raddrizzatore.</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/667 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione stabilisce nell'allegato III un elenco delle autorità competenti degli Stati membri.
- (2) Occorre aggiornare i recapiti delle autorità responsabili del processo di Kimberley in Belgio, in Germania e nel Regno Unito.
- (3) L'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

Per la Commissione
Federica MOGHERINI
Vicepresidente

⁽¹⁾ GUL 358 del 31.12.2002, pag. 28

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio**BELGIO**

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, Dienst Vergunningen

Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licence.

Italiëlei 124, bus 71
B-2000 Antwerpen
Tel. +32 2 277 54 59
Fax +32 2 277 54 61
E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office,
Hovenierstraat 22
BE-2018 Antwerpen

REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Česká republika
Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793
Fax (420-2) 61 33 38 70
E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

Permanent service at designated custom office — Praha Ruzyně

Tel. (420-2) 20 113 788 (dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 15:30)

Tel. (420-2) 20 119 678 (sabato, domenica e giorni festivi, dalle 15:30 alle 7:30)

GERMANIA

In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati UE, sono di esclusiva competenza di:

Hauptzollamt Koblenz
Zollamt Idar-Oberstein
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstraße 197
D-55743 Idar-Oberstein
Tel. (49-6781) 56 27-0
Fax (49-6781) 56 27-19
E-mail: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell'articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 di tale regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l'autorità tedesca competente è la seguente:

Generalzolldirektion

- Direktion VI -

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraße 50

D-90408 Nürnberg

Tel. (49-911) 376 3754

Fax (49-911) 376 2273

E-mail: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

PORTOGALLO

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Regulação Aduaneira

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tel. +351 218813888/9

Fax +351 218813941

E-mail: dsra@at.gov.pt

In Portogallo i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tel. +351 210030080

Fax +351 210037777

E-mail: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

ROMANIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(Autorità nazionale per la tutela dei consumatori)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod postal (codice postale) 011865

Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

REGNO UNITO

Government Diamond Office

Conflict Department

Room WH.1.163

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1 A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903/5797

Fax (44-207) 008 3905

E-mail: KPUK@fco.gov.uk»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/668 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	128,0	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	131,1 129,3	0 0	AR BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	251,8 183,6 281,2 220,4	15 38 6 24	AR BR CL TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	370,6 211,8	0 26	BR CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	507,6	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	190,3	29	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" rappresenta le "altre origini".»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/669 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, gli articoli 12 e 41 e l'articolo 66, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione ⁽²⁾ fissa il numero massimo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri possono presentare alla Commissione. È opportuno applicare norme specifiche nel caso in cui il sostegno venga concesso sotto forma di uno strumento finanziario, per offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria all'attuazione di tale strumento. È pertanto opportuno che il numero massimo di modifiche dei programmi non si applichi alle modifiche relative alla programmazione degli strumenti finanziari.
- (2) L'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce le norme per la conversione delle unità, comprese le disposizioni sui tassi di conversione di varie categorie di animali in unità di bestiame adulto. È opportuno precisare che tali tassi di conversione si applicano non solo agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, ma a tutti gli impegni assunti a norma degli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (3) All'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, il punto 8, paragrafo 2, della parte 1 e il punto 5, paragrafo 2, della parte 2 fissano alcune norme relative alla descrizione delle misure nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e dei quadri nazionali. È opportuno applicare norme specifiche nel caso in cui il sostegno venga concesso sotto forma di uno strumento finanziario, per offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria all'attuazione di tale strumento.
- (4) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame adulto di cui all'articolo 9 e dispone che tali tassi possano essere aumentati per tutte le categorie incluse nella tabella e diminuiti per altri tipi di pollame, tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale. È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di ridurre tali tassi di conversione non solo per l'«altro pollame» ma per tutte le categorie incluse nella tabella, ove ciò sia giustificato e basato su prove scientifiche.
- (5) All'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, il punto 2.2 stabilisce i requisiti minimi per le azioni informative e pubblicitarie realizzate dai beneficiari durante l'attuazione di un'operazione. Il punto 2.2, lettera b), prevede requisiti diversi in funzione del sostegno pubblico complessivo. Al fine di garantire la proporzionalità e armonizzazione dei requisiti, è opportuno fissare un'unica soglia di 50 000 EUR. Inoltre, tenuto conto della natura particolare delle misure connesse alla superficie e agli animali e di altre misure che non riguardano gli investimenti, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di decidere se tali misure debbano essere soggette agli obblighi di informazione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 18).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1) all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, è aggiunta la seguente lettera e):

«e) nel caso di modifiche relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.».

2) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 fanno riferimento a unità di bestiame adulto, si applicano i tassi di conversione per le varie categorie di animali in unità di bestiame adulto di cui all'allegato II.

2. Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato.

3. Ad eccezione dei pagamenti per gli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, di cui all'articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, i pagamenti di cui agli articoli 28, 29 e 34 del suddetto regolamento non possono essere concessi per unità di bestiame adulto.»

(3) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

(4) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

(5) L'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1) al punto 8, paragrafo 2, della parte 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili, il livello massimo di sostegno nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione.»;

2) al punto 5, paragrafo 2, della parte 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili, il livello massimo di sostegno nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2

(1) Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
(2) Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
(3) Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
(4) Ovini e caprini	0,15 UBA
(5) Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
(6) Altri suini	0,3 UBA
(7) Galline ovaiole	0,014 UBA
(8) Altro pollame	0,03 UBA

Per le categorie o sottocategorie di animali che figurano nella tabella, i tassi di conversione possono essere aumentati o diminuiti eccezionalmente tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Eccezionalmente possono essere aggiunte altre categorie di animali. I tassi di conversione per tali categorie sono stabiliti tenendo conto di circostanze particolari e prove scientifiche che devono essere spiegate e debitamente giustificate nel PSR.»

ALLEGATO III

All'allegato III, parte 1, punto 2.2, del regolamento (UE) n. 808/2014, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

- «b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50 000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che tale obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per le operazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) (con riguardo alle perdite di reddito e ai costi di manutenzione) e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli Stati membri possono altresì decidere che tale obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per altre operazioni che non comportano un investimento nel caso in cui, a causa della natura delle operazioni finanziate, non sia possibile individuare una sede idonea per il poster o la targa. Una targa informativa deve essere affissa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/670 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2016****che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478 una vigilanza unionale preventiva può essere introdotta qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano. L'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755 prevede inoltre la possibilità di introdurre una vigilanza preventiva quando gli interessi dell'Unione lo richiedono.
- (2) Il 16 marzo 2016 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione che descrive le possibilità per superare le recenti sfide incontrate dai produttori di acciaio europei ⁽³⁾.
- (3) Le importazioni di prodotti siderurgici nell'UE sono aumentate in generale del 32 % tra il 2012 e il 2015, passando da 41,8 milioni di tonnellate a 55,0 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo i prezzi delle importazioni di acciaio in generale sono diminuiti del 17 %. Le esportazioni di prodotti siderurgici dell'Unione sono invece diminuite in media di quasi il 20 %, passando da 62,3 milioni di tonnellate nel 2012 a 50,7 milioni di tonnellate nel 2015 ⁽⁴⁾.
- (4) Le tendenze sono ancora più marcate per i prodotti siderurgici soggetti a vigilanza unionale preventiva fino al 2012 ⁽⁵⁾. Le importazioni di questi prodotti sono aumentate del 53 % nello stesso periodo, passando da 13,3 milioni di tonnellate nel 2012 a 20,2 milioni di tonnellate nel 2015, e i corrispondenti prezzi all'importazione sono diminuiti in media del 22 % ⁽⁶⁾.
- (5) Dall'inizio degli anni 2000 la capacità di produzione dell'acciaio a livello mondiale è aumentata rapidamente e la maggior parte della nuova capacità deriva dalla Repubblica popolare cinese («Cina»). Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE») nel 2014 la capacità nominale di produzione di acciaio avrebbe raggiunto a livello mondiale i 2 243 milioni di tonnellate, più del doppio rispetto alla capacità di 1 060 milioni di tonnellate registrata nel 2000.
- (6) Allo stesso tempo le esportazioni totali sono aumentate enormemente, principalmente dalla Cina, a causa della flessione generale dell'economia e del calo della domanda interna. Ciò ha depresso i prezzi dell'acciaio a livello mondiale. La Cina è oggi il primo produttore mondiale di acciaio, con una produzione di 822,7 milioni di tonnellate di acciaio grezzo nel 2014 ⁽⁷⁾, pari a quasi la metà della produzione mondiale di acciaio. La sovraccapacità cinese è stimata a circa 350 milioni di tonnellate ⁽⁸⁾. Questa cifra rappresenta circa il 40 % della produzione cinese e quasi il doppio della produzione di acciaio annuale totale dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 83 del 27.3.2015, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 123 del 19.5.2015, pag. 33.

⁽³⁾ *Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe* (pag. 2). <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947>.

⁽⁴⁾ Fonte: Eurostat.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1241/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009, che proroga e aggiorna il campo di applicazione della vigilanza preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GU L 332 del 17.12.2009, pag. 54).

⁽⁶⁾ Fonte: Eurostat.

⁽⁷⁾ Fonte: Associazione mondiale dei produttori siderurgici <https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2015/World-crude-steel-output-increases-by-1.2-in-2014.html>.

⁽⁸⁾ Fonte: *Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe* (pag. 2). <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947>.

- (7) Già nel 2015 raggiungeva l'Unione il 10 % delle esportazioni cinesi, pari a oltre il 30 % delle importazioni totali nell'UE. Il modesto aumento della domanda interna dell'Unione era quindi interamente coperto dalle importazioni. Tenuto conto del fatto che l'Unione costituisce un importante mercato per l'acciaio in termini di dimensioni e prezzi, è più che probabile che le eventuali eccedenze di capacità di produzione dell'acciaio continueranno a essere reindirizzate verso l'Unione.
- (8) L'accesso ai mercati dei paesi terzi si è invece ridotto in misura significativa negli ultimi anni. I governi fanno sempre più ricorso a iniziative di politica commerciale in risposta alla crisi dell'industria siderurgica mondiale e molte economie che in precedenza non utilizzavano tali misure ora le adottano. Queste misure hanno assunto varie forme di barriera commerciale, fra cui aumenti dei dazi, misure antidumping e antisovvenzioni, e riguardano mercati che rappresentano una quota significativa dei consumi mondiali ⁽¹⁾. Ciò aumenta ulteriormente le possibilità di deviazione del traffico dell'acciaio nell'Unione.
- (9) L'industria siderurgica dell'Unione resta uno dei leader mondiali nel segmento dei prodotti altamente specializzati sul piano tecnologico. Da qualche anno a questa parte la posizione concorrenziale dei produttori di acciaio dell'Unione sul mercato mondiale dell'acciaio si è tuttavia deteriorata e i risultati finanziari dell'industria siderurgica dell'Unione sono peggiorati rapidamente negli ultimi anni. La redditività operativa media è inferiore ai livelli sostenibili, gli investimenti hanno subito un rallentamento, i livelli di occupazione sono diminuiti e non vi è praticamente alcun margine di espansione. L'industria dell'Unione deve far fronte a costi dell'energia elevati e alla dipendenza dall'importazione di materie prime.
- (10) Inoltre, benché la produzione di acciaio grezzo nell'Unione sia rimasta relativamente stabile nel periodo 2013-2015 a circa 166-169 milioni di tonnellate l'anno, durante il secondo semestre del 2015 vi è stata una contrazione significativa, pari a circa il 10 % rispetto al primo semestre.
- (11) Sulla base dell'andamento recente delle importazioni di prodotti siderurgici, dell'attuale vulnerabilità dell'industria dell'Unione, della persistente debolezza della domanda sul mercato dell'UE e della probabilità che le capacità in eccesso attuali e future vengano reindirizzate verso l'Unione in caso di ripresa della domanda, si ritiene che esista un rischio di pregiudizio nei confronti dei produttori dell'Unione.
- (12) È quindi nell'interesse dell'Unione sottoporre a vigilanza unionale preventiva le importazioni di determinati prodotti siderurgici, affinché possano essere raccolte informazioni statistiche dettagliate che consentano di analizzare rapidamente l'andamento delle importazioni da tutti i paesi non membri dell'UE. È necessario poter disporre rapidamente e con tempestività di dati relativi agli scambi commerciali per poter avviare alla vulnerabilità del mercato europeo dell'acciaio di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati siderurgici mondiali. Ciò risulta tanto più importante nel quadro dell'attuale crisi, caratterizzata da incertezze circa la possibilità di una ripresa strutturale della domanda di cui l'industria dell'UE possa effettivamente beneficiare.
- (13) Alla luce dei cambiamenti sul mercato di determinati prodotti siderurgici, è opportuno che il campo di applicazione della vigilanza preventiva comprenda i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento.
- (14) Il completamento del mercato interno richiede che le formalità che gli importatori nell'Unione devono espletare siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci.
- (15) Per agevolare la raccolta dei dati, l'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a questo regolamento dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi. Tale obbligo inizierà ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento al fine di non impedire l'immissione in libera pratica dei prodotti in viaggio verso l'Unione e in modo da lasciare tempo sufficiente agli importatori per chiedere la documentazione necessaria.
- (16) Tale documento dovrebbe essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento dovrebbe quindi essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato.
- (17) I documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza unionale preventiva dovrebbero essere validi in tutta l'Unione, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.

⁽¹⁾ Fonte: OMC: *Overview of Developments in the International Trading Environment* https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/trdev_09dec15_e.htm.

- (18) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza unionale preventiva.
- (19) Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello dell'Unione, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali.
- (20) Al fine di minimizzare le restrizioni inutili e di non perturbare eccessivamente le attività delle imprese vicine alle frontiere, le importazioni il cui peso netto non supera 2 500 kg dovrebbero essere escluse dall'applicazione del presente regolamento,
- (21) L'Unione ha un'integrazione economica molto stretta con la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein nell'ambito dello Spazio economico europeo («SEE»). Inoltre, a norma dell'accordo SEE, in linea di principio i membri del SEE non applicano misure di difesa commerciale nei loro rapporti reciproci. Per tali ragioni i prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di determinati prodotti siderurgici elencati nell'allegato I del presente regolamento è soggetta a vigilanza unionale preventiva conformemente al regolamento (UE) 2015/478 e al regolamento (UE) 2015/755. Ciò vale per le importazioni il cui peso netto supera 2 500 chilogrammi.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione («TARIC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata a norma dell'articolo 60 del codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾.
3. I prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein ne sono dispensati.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.
2. Il paragrafo 1 inizia ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
4. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta l'Unione.
5. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/478 o nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/755 per le importazioni dai paesi terzi elencati nell'allegato I di detto regolamento.
6. La domanda dell'importatore contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo completi del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo di porta elettronica e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all'IVA;
 - b) all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o dell'eventuale rappresentante del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di porta elettronica);

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (G.U. L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- c) una descrizione delle merci, che specifichi:
 - 1) la denominazione commerciale;
 - 2) il codice TARIC;
 - 3) l'origine e la provenienza;
- d) i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità ecc.);
- e) il valore delle merci, in euro, cif frontiera dell'Unione;
- f) la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio dell'Unione».

L'importatore presenta inoltre prove commerciali dell'intenzione di importare, quali una copia del contratto di vendita o di acquisto o della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore presenta un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

7. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

- a) il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;
- b) i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

8. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o domande trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

9. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 3

1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non risulta preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza.

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice TARIC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione e comunicate per via elettronica attraverso la rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fino al 15 maggio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva

7207 11 14	7304
7208	7305
7209	7306
7210	7307 19 10
7211	7307 23
7212	7307 91 00
7213	7307 93 11
7214	7307 93 19
7215	7307 99 80
7216	7318 12 90
7217	7318 14 91
7219	7318 14 99
7220	7318 15 41
7221	7318 15 59
7222	7318 15 69
7223	7318 15 81
7225	7318 15 89
7226	7318 15 90
7227	7318 16 91
7228	7318 16 99
7301	7318 19 00
7302	7318 21 00
7303	7318 22 00

ALLEGATO II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
Direction générale du potentiel économique
Service des licences
rue du Progrès 50
B-1210 Bruxelles
Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand & Energie
Algemene Directie Economisch Potentieel
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 50
B-1210 Brussel
Fax (32-2) 277 50 63

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката
дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»
ул. «Славянска» № 8
1052 София
Факс: (359-2) 981 50 41
Fax (359-2) 980 47 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax (420) 224 21 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Fax (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
(BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49) 6196 90 88 00

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Faks: +372 631 3660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
IE-Dublin 2
Fax +353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής
Δ/ση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων
Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών
Οδός Κορνάρου 1
GR 105 63 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3286041-43
Φαξ: +30 210 3286094
Email: e3a@mnec.gr

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Competitividad
Secretaría de Estado de Comercio
Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea y Comercio Internacional de Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
(+34) 91 349 36 70

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des entreprises
Sous-direction des biens de consommation
Bureau textile-importations
Le Bervil
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Fax (33) 153 44 91 81

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8,
10000 Zagreb
Tel. (385) 1 6444626
Fax (385) 1 6444601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Commerciale
DIV. III
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax (39) 06 59 93 26 36
E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ (357) 22 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
K. Valdemāra iela 3
LV-1395 Rīga
Fakss: +371-67 828 121

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Investicijų ir eksporto departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Faks. +370 706 64 762

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax (356) 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Abteilung C2/9 — Außenwirtschaftskontrolle
A- 1011 Wien, Stubenring 1
POST.C29@bmwfw.gv.at
Fax 01/71100/8366

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Polska
Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Autoridade Tributária e Aduaneira
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c
P-1149-006 Lisboa
Fax (+ 351) 218 81 39 90

ROMÂNIA

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
Departamentul de Comerț Exterior și Relații Internaționale
Direcția Politici Comerciale
Calea Victoriei, nr. 152, sector 1,
București 010096
Tel. +40 40 10 504
Fax +40 40 10 594
e-mail: dgre@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Spodnji plavž 6C
SI-4270 Jesenice
Faks (386-4) 297 44 72

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika
Fax (421-2) 43 42 39 15

SUOMI/FINLAND

Tulli
PL 512
FI-00101 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@tulli.fi<mailto:kirjaamo@tulli.fi

Tullen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
E-mail: kirjaamo@tulli.fi<mailto:kirjaamo@tulli.fi

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax (44-1642) 36 42 69

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/671 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	IL	268,0	
	MA	87,9	
	ZZ	178,0	
0707 00 05	MA	83,2	
	TR	118,9	
	ZZ	101,1	
0709 93 10	MA	95,4	
	TR	128,0	
	ZZ	111,7	
0805 10 20	AR	115,8	
	EG	46,6	
	IL	85,7	
	MA	58,2	
	TR	34,3	
	ZZ	68,1	
0805 50 10	TR	130,3	
	ZA	143,4	
	ZZ	136,9	
0808 10 80	AR	111,1	
	BR	101,9	
	CL	125,4	
	CN	73,3	
	NZ	140,7	
	US	195,0	
	ZA	97,7	
	ZZ	120,7	
	0808 30 90	AR	140,2
		CL	101,3
CN		93,1	
ZA		124,3	
ZZ		114,7	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 370 del 30 dicembre 2014)

Pagina 26, considerando 11, prima frase:

anziché: «L'esenzione "de minimis" di un massimo dell'1 % nel 2015 e dello 0,75 % nel 2016 del totale annuo delle catture di pesce tamburo (*Caproidae*) nell'ambito della pesca del suro (*Trachurus spp.*) con pescherecci congelatori con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM VI e VII è motivata dalla difficoltà di migliorare la selettività e dai costi sproporzionati della manipolazione delle catture indesiderate (separazione delle catture indesiderate).»

leggasi: «L'esenzione "de minimis" di un massimo dell'1 % nel 2015 e dello 0,75 % nel 2016 del totale ammissibile delle catture (TAC) di pesce tamburo (*Caproidae*) nell'ambito della pesca del suro (*Trachurus spp.*) con pescherecci congelatori con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM VI e VII è motivata dalla difficoltà di migliorare la selettività e dai costi sproporzionati della manipolazione delle catture indesiderate (separazione delle catture indesiderate).».

Pagina 27, articolo 3, lettera d):

anziché: «per il pesce tamburo (*Caproidae*) fino all'1 % nel 2015 e fino allo 0,75 % nel 2016 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca del suro (*Trachurus spp.*) praticata da pescherecci congelatori con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM VI e VII.»

leggasi: «per il pesce tamburo (*Caproidae*) fino all'1 % nel 2015 e fino allo 0,75 % nel 2016 del totale ammissibile delle catture (TAC) nell'ambito della pesca del suro (*Trachurus spp.*) praticata da pescherecci congelatori con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM VI e VII.».

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 177 dell'8 luglio 2015)

Pagina 4, articolo 2, lettera a):

anziché: «"armadio frigorifero/congelatore professionale": un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassette, in grado di mantenere gli alimenti a temperatura costante nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati allo stoccaggio di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti;»

leggasi: «"armadio frigorifero/congelatore professionale": un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassette, in grado di mantenere senza interruzione la temperatura degli alimenti nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati allo stoccaggio di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti;».

Pagina 7, allegato I, punto 2:

anziché: «"temperatura di esercizio per la refrigerazione": la temperatura degli alimenti stoccati nell'armadio è costantemente compresa tra - 1 °C e 5 °C;»

leggasi: «“temperatura di esercizio per la refrigerazione”: la temperatura degli alimenti stoccati nell'armadio è mantenuta senza interruzione tra $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $5\text{ }^{\circ}\text{C}$;».

Pagina 7, allegato I, punto 3:

anziché: «“temperatura di esercizio per il congelamento”: la temperatura degli alimenti stoccati nell'armadio è costantemente inferiore a $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, vale a dire la temperatura più elevata dell'insieme di prove più caldo;»

leggasi: «“temperatura di esercizio per il congelamento”: la temperatura degli alimenti stoccati nell'armadio è mantenuta senza interruzione al di sotto di $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, vale a dire la temperatura più elevata dell'insieme di prove più caldo;».

Pagina 7, allegato I, punto 7:

anziché: «“armadio a basse prestazioni”, anche noto come “armadio semiprofessionale”: un armadio frigorifero/congelatore professionale in grado di mantenere costante la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 3, come indicato nell'allegato IX, tabella 3. Se l'armadio è in grado di mantenere la temperatura costante in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 4 non è considerato un armadio a basse prestazioni;»

leggasi: «“armadio a basse prestazioni”, anche noto come “armadio semiprofessionale”: un armadio frigorifero/congelatore professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 3, come indicato nell'allegato IX, tabella 3. Se l'armadio è in grado di mantenere la temperatura in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 4 non è considerato un armadio a basse prestazioni;».

Pagina 7, allegato I, punto 8:

anziché: «“armadio ad alte prestazioni”: un armadio frigorifero/congelatore professionale in grado di mantenere costante la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 5, come indicato nell'allegato IX, tabella 3;»

leggasi: «“armadio ad alte prestazioni”: un armadio frigorifero/congelatore professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 5, come indicato nell'allegato IX, tabella 3;».

Rettifica del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigeranti professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 177 dell'8 luglio 2015)

Pagina 22, articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

anziché: «“armadio refrigerato professionale”: un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere gli alimenti a temperatura costante nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati alla conservazione di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti;»

leggasi: «“armadio refrigerato professionale”: un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere senza interruzione la temperatura degli alimenti nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati alla conservazione di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti;».

Pagina 23, articolo 2, paragrafo 1, lettera k):

anziché: «“armadio ad alte prestazioni”: un armadio refrigerato professionale in grado di mantenere costante la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 5, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;»

leggasi: «“armadio ad alte prestazioni”: un armadio refrigerato professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 5, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;».

Pagina 23, articolo 2, paragrafo 1, lettera o):

anziché: «“unità di condensazione”: un prodotto provvisto di almeno un compressore e un condensatore alimentati a elettricità in grado di raffreddare e mantenere costante una temperatura bassa o media all'interno di un apparecchio o di un sistema di refrigerazione utilizzando un ciclo a compressione di vapore una volta collegato a un evaporatore e ad un dispositivo di espansione;»

leggasi: «“unità di condensazione”: un prodotto provvisto di almeno un compressore alimentato a elettricità e di un condensatore, in grado di raffreddare e mantenere senza interruzione una temperatura bassa o media all'interno di un apparecchio o di un sistema di refrigerazione utilizzando un ciclo a compressione di vapore una volta collegato a un evaporatore e ad un dispositivo di espansione;».

Pagina 23, articolo 2, paragrafo 1, lettera s):

anziché: «“chiller di processo”: un prodotto provvisto di almeno un compressore e un evaporatore, in grado di raffreddare e mantenere costante la temperatura di un liquido destinato al raffreddamento di un apparecchio o sistema refrigerato; esso può integrare o meno il condensatore, il sistema del circuito di raffreddamento e altre attrezzature ausiliarie;»

leggasi: «“chiller di processo”: un prodotto provvisto di almeno un compressore e un evaporatore, in grado di raffreddare e mantenere senza interruzione la temperatura di un liquido destinato al raffreddamento di un apparecchio o sistema refrigerato; esso può integrare o meno il condensatore, il sistema del circuito di raffreddamento e altre attrezzature ausiliarie;».

Pagina 27, allegato I, punto 2:

anziché: «“temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati”: la temperatura degli alimenti conservati nell'armadio è costantemente compresa tra -1 °C e 5 °C ;»

leggasi: «“temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati”: la temperatura degli alimenti conservati nell'armadio è mantenuta senza interruzione tra -1 °C e 5 °C ;».

Pagina 27, allegato I, punto 3:

anziché: «“temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti congelati”: la temperatura degli alimenti conservati nell'armadio è costantemente inferiore a -15 °C , vale a dire la temperatura più elevata del pacco test più caldo;»

leggasi: «“temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti congelati”: la temperatura degli alimenti conservati nell'armadio è mantenuta senza interruzione al di sotto di -15 °C , vale a dire la temperatura più elevata del pacco test più caldo;».

Pagina 27, allegato I, punto 9:

anziché: «“armadio a basse prestazioni”, anche noto come “armadio semiprofessionale”: un armadio refrigerato professionale in grado di mantenere costante la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 3, come indicato nell'allegato IV, tabella 3. Se l'armadio è in grado di mantenere la temperatura costante in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 4 non è considerato un armadio a basse prestazioni;»

leggasi: «“armadio a basse prestazioni”, anche noto come “armadio semiprofessionale”: un armadio refrigerato professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 3, come indicato nell'allegato IV, tabella 3. Se l'armadio è in grado di mantenere la temperatura in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 4 non è considerato un armadio a basse prestazioni;».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT